



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
PROVINCIA DI BERGAMO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI***

ai sensi della Legge 17.08.05, n. 174, Legge 04.01.1990, n. 1 e
D.L 31 gennaio 2007 n° 7

Approvato con deliberazione n. 35 del Consiglio Comunale in data 29/11/2007



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Le attività di acconciatore ed estetista, svolte anche a titolo gratuito, in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 17.08.05 n. 174, dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla Legge Regionale Lombardia 15/9/1989 n. 48 (B.U.R 20/9/1989 n. 38), Decreto Direttoriale Lombardia 13/3/2003 n. 4259 (B.U.R 24/3/2003 n. 13) e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le attività di tatuaggio e piercing sono disciplinate da linee guida del Ministero della Sanità emesse con Circolare 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, con Circolare 16 luglio 1998, n. 2.8/633: “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare 5 febbraio 1998, n. 9/156 e con D. Dirett. 27/04/2004 n. 6932 pubblicato nel B.U. Lombardia 10 maggio 2004, n.20.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiano atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Definizioni delle attività

1. L'attività di ACCONCIATORE, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'attività di ESTETISTA, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico che figurano nell'allegato 1 annesso al presente regolamento e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713, come da ultimo modificata dalla Legge 1.3.2002, n. 39. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. Sono equiparate all'attività di estetista:
 - a) la messa a disposizione in una struttura appositamente attrezzata degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi U.V.A., in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorare l'aspetto estetico o a eliminare o attenuare gli inestetismi, anche in assenza di contatto diretto con il cliente;
 - b) il disegno epidermico (o trucco semi-permanente), consistente in trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo per migliorare l'aspetto estetico attraverso l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (nell'epidermide);
 - c) il tatuaggio, consistente nella colorazione permanente attraverso l'introduzione di pigmenti nel derma con l'ausilio di microaghi;



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- d) il piercing, consistente nella perforazione della pelle e dei tessuti sottostanti per creare una piccola "galleria" nella carne dei lobi delle orecchie, delle narici, del setto nasale, delle labbra, dell'arco sopraccigliare, ecc..;
- e) la scarificazione, consistente nella creazione, attraverso una qualsiasi tecnica, di una o più cicatrici permanenti su una qualsiasi parte della pelle;
- f) il cutting, consistente in una particolare forma di scarificazione che implica l'incisione o il taglio della pelle; il procedimento è ripetuto nella stessa zona a distanza di tempo allo scopo di ottenere segni profondi e ben visibili oppure le ferite sono temporaneamente tenute aperte in modo che risultino delle cicatrici molto pronunciate.

Art. 3 - Dichiarazione di inizio attività

- 1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore ed estetista deve presentare una dichiarazione di inizio dell'attività, attestante il possesso dell'abilitazione professionale di cui alla Legge 174/05 e/o alla Legge 1/90, l'osservanza delle vigenti norme urbanistiche ed igienico-sanitarie nonché delle norme contenute nel presente regolamento.
- 2. La dichiarazione si riferisce al dichiarante, ai locali e alle attrezzature in essa indicati. Ogni modifica ai locali e alle attrezzature rispetto a quanto inizialmente dichiarato deve essere preventivamente comunicata al Comune nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla Sezione II del presente regolamento.

Art. 4 - Modalità di esercizio

- 1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate:
 - a) in locali aperti al pubblico, nel rispetto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari;
 - b) presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente in locali che comunque rispondono ai requisiti igienico-sanitari;
 - c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari
 - d) negli istituti di estetica medica, istituti di bellezza, profumerie, alberghi, istituti, palestre, clubs, circoli privati e qualsiasi altro luogo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari
- 2. All'interno delle strutture di cui alla lettera d) del comma precedente, autorizzate per tali attività principali, è possibile offrire al cliente, una qualunque delle attività di cui al presente regolamento. Tali attività devono essere dichiarate ed adeguarsi a tutte le norme del presente regolamento riguardanti le prescrizioni igienico sanitarie e le qualificazioni professionali degli operatori e deve essere rivolta unicamente al cliente della struttura.
- 3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.
- 4. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista fuori della sede dichiarata salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o portatrici di handicap o in caso di particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese - esclusi gli apprendisti e il personale assunto con contratto di formazione lavoro – già esercenti attività di acconciatore o estetista.
- 5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all'art. 2, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, così come stabilito dalla L. 29.12.56, n. 1533 e di personale dipendente, nonché di soggetti non stabilmente inseriti



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della Legge n. 174/05. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge vigente.

6. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte congiuntamente, sia in forma di imprese esercitate nella medesima sede sia mediante la costituzione di una società, è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali e sanitari richiesti per lo svolgimento della distinte attività.
7. Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, così come definita all'art. 2 del presente Regolamento, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.

Art. 5 - Forme di esercizio

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, di persone o di capitali.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve, comunque, essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui alla Legge 174/05. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
3. L'attività di estetista può essere esercitata:
 - a) da impresa individuale, purché il titolare sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90 e sia iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
 - b) da impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, purché i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90;
 - c) da impresa non artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, purché i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista siano, comunque, in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90;
 - d) da imprese esercenti la vendita di prodotti cosmetici, purché gli addetti allo svolgimento dell'attività di estetista siano in possesso del requisito professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90 e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 6 - Attività commerciali abbinata

1. I trattamenti e i servizi di cui all'art. 2 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
2. Le imprese esercenti le attività di acconciatore possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
3. All'esercizio dell'attività di vendita nei limiti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. Qualora



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

l'attività di vendita sia estesa anche a prodotti diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1, la relativa attività può essere svolta nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, dalla Legge Regionale Lombardia 15/9/1989 n. 48 (*B.U.R 20/9/1989 n. 38*), dal Decreto Direttoriale Lombardia 13/3/2003 n. 4259 (*B.U.R 24/3/2003 n. 13*) e del Regolamento comunale per il Commercio in sede fissa.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari e requisiti urbanistici

1. I locali adibiti all'attività di acconciatore e di estetista dovranno possedere i previsti requisiti igienico-sanitari e la conforme destinazione d'uso urbanistica prevista dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 8 - Comunicazione di apertura per subingresso

1. Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Trescore Balneario. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.
3. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:
 - a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente o legale rappresentante, se società;
 - b. denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);
 - c. estremi dell'autorizzazione (o DIA) oggetto di subingresso,
 - d. estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - e. estremi del titolo giuridico che da luogo al subingresso,
 - f. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:
 - di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia)
 - il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della Legge 174/05, per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90, per attività di estetista;
5. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto f) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci, nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.
6. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo deve essere integrata con la seguente documentazione:
 - a. atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio;
 - b. se società: atto costitutivo e statuto;
 - c. documentazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica professionale di cui alla Legge 174/05 o alla Legge 1/90,
 - d. eventuale autorizzazione amministrativa in originale



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere all'interessato, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.
8. A seguito della presentazione della DIA, il responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.
9. A seguito della presentazione della comunicazione, il responsabile del procedimento provvede inoltre ad accertare la validità ed l'efficacia del titolo giuridico che dà luogo al subentro e il possesso dei requisiti professionali del subentrante.
10. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, per il periodo massimo previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/85, a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività

Art. 9 - Comunicazione di modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, nella quale il legale rappresentante autocertificazione le modifiche societarie intervenute, ovvero allega copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
2. Nel caso in cui una società esercente attività di acconciatore e/o estetista subisca delle modifiche nella compagine sociale deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali e, se richiesto, deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali.
3. Nel caso di variazione del responsabile tecnico, questa deve essere comunicata entro 30 giorni dalla nomina e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti professionali da parte del nuovo responsabile tecnico.

Art. 10 - Comunicazione di cessazione o sospensione

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere allo Sportello Unico, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione, con allegata la relativa originaria autorizzazione (o DIA).
2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Trescore Balneario. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.
3. La sospensione dell'attività da 30 giorni a 180 giorni deve essere comunicata al Comune.

Art. 11 - Sospensione di chiusura dell' esercizio

1. Il sindaco sospende l'attività di acconciatore e/o estetista qualora siano venuti meno i requisiti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza, di destinazione d'uso e di inquinamento



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

acustico. Il responsabile del procedimento diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della stessa.

2. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di acconciatore o estetista qualora il titolare:
 - a. sospenda l'attività per un periodo superiore a 180 giorni;
 - b. non adempia alla diffida di ripristino di cui al comma precedente;
 - c. eserciti l'attività senza aver presentato idonea e valida Dichiarazione di Inizio Attività al Comune.
3. Nel caso di imprese di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1985 n. 443, l'Organo accertatore invia copia del verbale di contestazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33/97.
4. Decorsi 10 giorni dalla intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

SEZIONE III – NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 12 - Accertamenti igienico-sanitari

1. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari dei locali, sulle attrezzature e sulle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché sui requisiti sanitari, relativi a detta attività e sull'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L.
2. La competente A.S.L., attraverso i rispettivi competenti servizi, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti del servizio di estetista, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla Legge 1/90 destinate allo svolgimento dell'attività di estetista.
3. Allo stesso fine, l'Azienda Sanitaria effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Legge 1/90.
4. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 13 - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali

- a) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
 - a. essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali, regionali, in materia di igiene, di prevenzione antincendio, d'infortunistica sul lavoro;
 - b. avere altezza minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, essere tenuti sempre puliti, essere normalmente dotati di aerazione e di illuminazione, naturale e/o artificiale;
 - c. i pavimenti, le pareti e gli arredi devono essere di materiale da permettere una facile pulizia e una disinfezione più completa;
 - d. i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda e dotati di idonee vaschette o lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;
 - e. tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti impermeabili, con coperchio a perfetta tenuta posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario; i liquidi ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in idonei recipienti e smaltiti secondo le



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- norme di legge; un sacco con un recipiente adatto, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, deve essere adibito alla raccolta della biancheria usata;
- f. in presenza di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori familiari il titolare dell'attività deve presentare entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività la denuncia dell'impianto di messa a terra effettuando il relativo pagamento degli oneri all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;
 - g. i locali devono essere dotati delle necessarie attrezzature igienico-sanitarie ed in particolar modo di apparecchi di disinfezione e/o sterilizzazione, e di servizio igienico per il pubblico e per gli addetti;
 - h. i locali dovranno essere tenuti sgomberi da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
 - i. nei locali è vietato introdurre animali;
 - j. gli impianti elettrici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti ed in particolare alle norme CEI;
 - k. per l'attività di estetista, tutti gli apparecchi in uso dovranno essere quelli compresi nell'elenco allegato alla L. 4/01/90, n. 1 e al presente regolamento;
 - l. gli impianti a gas devono essere rispondenti alle norme UNICIG vigenti;
 - m. ove si usino solventi volatili o infiammabili deve essere disponibile un armadio metallico separato per la detenzione dei medesimi prodotti, devono essere adottate opportune cautele nel manipolare liquidi infiammabili o alcool;
 - n. i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario mediante aerazione a ventilazione forzata.
 - o. è vietato accendere fiamme o fumare durante le applicazioni o l'uso di sostanze o liquidi infiammabili;
 - p. le aperture delle porte di uscita dovrà essere nella direzione dell'esodo.

Art. 14 - Requisiti igienici delle attrezzature

- 1. Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.
- 2. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggia-capo con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperte dei lettini in estetica;
 - b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti sempre rigorosamente e scrupolosamente puliti;
 - c) le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale devono essere lavati e disinfettati e/o sterilizzati dopo ogni servizio nei confronti di ciascun cliente;
 - d) è vietato l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.
- 3. Dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue.
- 4. Gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente dovranno essere di volta in volta lavati e disinfettati e/o sterilizzati dopo ogni uso con prodotti riconosciuti idonei ed efficaci ovvero con idonee apparecchiature dotate di certificazione d'idoneità.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

5. Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni od altri simili inconvenienti si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione; trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un'accurata disinfezione e/o sterilizzazione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà comunque essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione e/o sterilizzazione.

Art. 15 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. E' fatto obbligo l'uso dei guanti per coloro che operano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.
2. I prodotti usati devono rispondere ai requisiti di legge.
3. I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate, debbono essere tenuti in recipienti muniti di etichette riportanti chiaramente il nome della Ditta fabbricante o venditrice nonché la loro composizione.
4. Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe, possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.
5. E' vietato l'uso di acqua ossigenata oltre i 60 volumi.
6. Prima delle applicazioni di tinture o di altro materiale dovrà essere sempre adeguatamente informato il cliente sulle possibili reazioni allergiche legate al loro uso.

Art. 16 - Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non è in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria, così come richiesti dalla normativa vigente.

SEZIONE IV – LINEE GUIDA PER ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E/O PIERCING

Art. 17 – Inizio esercizio attività di tatuaggio e piercing

1. Procedure per coloro che già esercitano con autorizzazione comunale:
 - a. Presentazione al Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL di competenza di una autocertificazione in cui l'operatore dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta
 - b. L'Asl competente per territorio, verificherà, se necessario, l'esistenza e il mantenimento dei requisiti dichiarati e l'impegno a frequentare il primo corso istituito.
2. Procedure per coloro che intendono esercitare tale attività:
 - a. L'esercizio dell'attività di piercing e tatuaggio, deve essere comunicato, anche attraverso lo sportello unico per le imprese, alla Camera di Commercio e all'Azienda Sanitaria locale con specificato: titolarità, sede, attrezzature, nominativo e titoli dell'operatore e in particolare l'attestato relativo al corso di formazione frequentato. In attesa che vengano istituiti i corsi, coloro che intendono praticare l'attività devono presentare al Sindaco del Comune e al Dipartimento di Prevenzione Medico della Asl di competenza, in sostituzione dell'attestato



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

di frequenza al corso di formazione, una autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta, impegnandosi a partecipare al primo corso utili obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato ed inviare successivamente l'attestato conseguito.

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il dichiarante ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tal caso, i locali in cui si è svolta l'attività devono essere comunque distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Le attività esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella dichiarata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono soggette a D.I.A., da presentare al Comune almeno 30 giorni prima dell'evento, a condizioni che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa specifica qualificazione professionale.

Art. 18 – Requisiti

L'esercizio delle attività indicate al precedente articolo 17, il trasferimento di esercizi preesistenti, l'aggiunta o la modifica di attività, deve svolgersi, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività ai sensi del presente Regolamento;
- b) specifica qualificazione professionale.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio alle condizioni di cui al precedente articolo 17, purchè coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività esercitate, l'efficacia della D.I.A. è sospesa relativamente all'attività interessata.

Art. 19 – Subingresso

Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidente sui requisiti igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una D.I.A. al Comune nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 18, comma 1. La presentazione della D.I.A. consente l'immediato utilizzo dell'attività.

Art. 20 - Requisiti igienico-sanitari minimi dei locali e delle attrezzature

1. L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti che devono rispondere ai requisiti:
 - a. I locali devono essere adeguatamente aereoilluminanti. I pavimenti, le pareti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti lavoro o, 3 addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro.
 - b. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone e di asciugamani monouso.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- c. Locale o vano d'attesa separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredata, di mq non inferiori a 9.
- d. Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro)
- e. I locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa.
- f. Deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfestazione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati e sterilizzati. L'"area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione;

Inoltre deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della Legge n. 46/1990 e del D.P.R. n. 447/1991.

Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
- d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo.

Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- c) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;
- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;

- i) L'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;

- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Art. 21 – Precauzioni universali

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

Art. 22 – Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente

Le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento, previa presentazione di apposita D.I.A., possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui ai precedenti art. 17-18 e 20.

Art. 23 – Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Art. 24 – Obbligo di esporre la D.I.A.

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, la D.I.A. per l'esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 25 – Altri obblighi

L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato 2-3-4 del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà parentale.

È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

Art. 26 – Norme transitorie

I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno presentare la D.I.A., di cui all'art. 18 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti.

Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima, per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. (da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società), a fissare il termine massimo non superiore a:

- a) dodici mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 20 del presente Regolamento;
- b) tre mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività deve cessare se entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Lombardia, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Per le nuove aperture di esercizi delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, l'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria da parte dell'A.S.L.. Se alla data della presentazione della D.I.A. non sono stati ancora attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il dichiarante deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni).



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEZIONE V – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA'

Art. 27 - Orari di svolgimento dell' attività

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. E' data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 28 - Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 29 - Vigilanza

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica e il personale ispettivo dell'A.S.L. , incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.
2. L'Azienda Sanitaria Locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla Legge 1/90, destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività.
3. Allo stesso fine, il personale ispettivo dell'A.S.L. effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 10, c. 1 della Legge 1/90.

Art. 30 – Informazione e pubblicizzazione delle attività

L'informazione al cittadino, specie in un ambito con indubbe ricadute socio-sanitarie, acquisisce un ruolo chiave, che necessita di equilibrio e chiarezza.

A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che sarà trasmessa, per conoscenza, all'ASL territorialmente competente. Qualora tale strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso all'ASL il materiale divulgativo,

Inoltre prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, per tatuaggi e piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento. In particolare si sottolinea la necessità di acquisire il consenso, di chi ne abbia la potestà, nei confronti dei minorenni.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

Art. 31 - Sanzioni

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista:
 - a. senza i prescritti requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00;
 - b. senza aver presentato la prescritta dichiarazione di inizio attività è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,00 a €1.032,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nei confronti di chi svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/05, è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00 secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le ulteriori trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite conformemente al disposto dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00, mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
4. Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del Servizio Comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.
6. Il Responsabile Comunale ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta dichiarazione di inizio attività. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Responsabile dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazione delle norme precedenti

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione contenente in allegato il presente regolamento.
3. Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 28/03/1996.
4. Sono inoltre, abrogate tutte le norme e disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale e da regolamenti comunali.
5. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.



Allegato 1

Elenco apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Legge 04.01.1990, n. 1)

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti U.V.A.;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato 2

Indicazioni per chi sottopone a tatuaggio e piercing

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.

Si può essere e diventare allergici ai pigmenti e ai metalli. Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

Gli utenti sono informati sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o piercing.

Indicazioni per gli operatori

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di 18 anni senza il consenso dei genitori o del tutore.

E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per il piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato 3

Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma del Cliente

Nota informativa a corredo della scheda personale di cui all'articolo 25 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista e attività affini.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato 4

Consenso informato di persona che si sottopone a trattamenti di tatuaggi e piercing

Il sottoscritto/la sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ prov. _____ tel. _____

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere informato che:

- il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura.
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.
- Con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli;
- Non si possono praticare tatuaggi e piercing su cute con processo infiammatorio in atto.

Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Firma _____

Per i minorenni il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il tatuaggio o il piercing.

N.B. La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.